

Allegato "A" al n. 49275/22510 Repertorio

S T A T U T O

Titolo I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2615 ter c.c. e 2462 ss. c.c. (la "Società").

La Società è denominata:

"TRASPORTI BRESCIA SUD s.c. a r.l."

La Società non ha scopo di lucro.

Titolo II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 2

1. La Società costituisce il veicolo con il quale i soci intendono dare esecuzione, con vincolo di esclusiva reciproca tra di essi, agli obblighi nascenti dall'aggiudicazione della gara che è stata indetta dalla Provincia di Brescia ai sensi del D.lgs. 19.11.1997, n. 422 e successive modifiche (la "Gara").

2. La Società ha per oggetto lo svolgimento, nell'interesse dei soci, delle seguenti attività:

- sottoscrizione dei contratti di servizio e di tutti gli altri contratti ed atti necessari o opportuni per la gestione del servizio;

- affidamento ai soci dell'esecuzione dei servizi oggetto della gara con facoltà di procedere all'eventuale subaffidamento a terzi di quote degli stessi;

- coordinamento funzionale allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico da parte dei soci a seguito dell'aggiudicazione della Gara, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

(a) progressiva integrazione dell'attività svolta;

(b) superamento di eventuali sovrapposizioni nelle linee gestite.

La Società potrà altresì svolgere le seguenti ulteriori attività:

1. gestione delle attività relative all'emissione e alla vendita dei documenti di viaggio;


2. programmazione e coordinamento dei servizi di noleggio continuativo e non continuativo;

3. sviluppo e gestione di attività accessorie ai servizi di trasporto pubblico locale svolti dai soci, mediante:

(a) coordinamento dei servizi comuni (quali, a titolo esemplificativo, acquisti, manutenzioni, assicurazioni, pubblicità, parcheggi, ecc.);

(b) gestione di servizi comuni funzionali allo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale svolti dai soci consorziati (es. gestione della contabilità, ecc.);

(c) gestione di centri meccanografici, contabili, elettronici-



ci, telematici e di banche dati.

3. La Società può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso l'approvvigionamento presso terzi di materiali, opere e servizi necessari per il conseguimento dell'oggetto consortile stesso e la prestazione di garanzie.

Titolo III

DURATA - SEDE

Articolo 3.

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4

Sede

La Società ha sede legale ed ufficio consortile in Brescia.

Titolo IV

CAPITALE - VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE -

FONDO CONSORTILE

Articolo 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci consorziati. Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica purché inerenti all'esecuzione del servizio di trasporto ed in particolare beni in natura e crediti. Per il caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Articolo 6

Prelazione

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al divieto di vendita delle partecipazioni della Società successivamente all'aggiudicazione della Gara, qualora un socio (l' "Offerente") intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le relative condizioni.

2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, fusione, ecc.), in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi pegno o usufrutto) su tutte o parte delle quote della Società.

3. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo 6, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote, o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in vendita.

4. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione sull'intero numero delle quote, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le quote, gli warrants o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società

5. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 1, e non risulti che questa non è stata accettata, l'acquirente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote, agli warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.


6. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo 6, i soci potranno liberamente trasferire le quote, senza ottemperare alle prescrizioni previste nei predetti commi, a persone (giuridiche o fisiche) che, direttamente o indirettamente, li controllino, ne siano controllate ovvero siano sotto il medesimo controllo, a condizione che il venir meno del rapporto di controllo sia previsto come condizione risolutiva del trasferimento. Agli effetti del presente Statuto i termini "controllo" o "controllare" hanno il significato di cui all'art. 2359, n. 1 e 2, c.c.

Articolo 7

Gradimento

1. Le quote, gli warrants e i diritti di opzione sulle quote della Società non possono essere trasferiti senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

2. Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto no-



minato dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o competenze tecniche idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale.

3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo 7, i soci potranno liberamente trasferire le quote, senza ottemperare alle prescrizioni previste nei predetti commi, a persone (giuridiche o fisiche) che, direttamente o indirettamente, li controllino, ne siano controllate ovvero siano sotto il medesimo controllo, a condizione che il venir meno del rapporto di controllo sia previsto come condizione risolutiva del trasferimento. Agli effetti del presente Statuto i termini "controllo" o "controllare" hanno il significato di cui all'art. 2359, n. 1 e 2 del Cod.Civ.

E' fatto divieto di recedere dalla Società per i primi due anni ex art.2469, ultimo comma, Cod.Civ.

Articolo 8

Contributi consortili

1. L'ammontare iniziale dei contributi consortili che dovranno essere versati pro-quota da tutti i soci è stabilito in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. I soci hanno l'obbligo di effettuare ulteriori versamenti a titolo di contributi consortili in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, nel rispetto dei seguenti principi:

(a) i costi, le spese ed ogni altro onere relativi alla partecipazione alla Gara saranno ripartiti tra i soci consorziati che partecipano a tale Gara per il tramite della Società, in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della Società. Ciascun socio metterà a disposizione della Società le risorse finanziarie e/o le controgaranzie necessarie per la prestazione delle garanzie che fossero richieste ai fini della sottoscrizione del contratto di servizio con la stazione appaltante e sue eventuali successive modifiche od integrazioni, restando inteso che tali risorse finanziarie e/o controgaranzie verranno messe a disposizione dai soci in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della Società;

(b) i costi, le spese ed ogni altro onere relativi all'attività di emissione e vendita dei documenti di viaggio svolta dalla Società nell'interesse dei soci saranno ripartiti tra le Parti secondo le regole applicabili per la ripartizione tra i soci dei proventi da contratto di servizio e dei proventi da tariffa;

(c) ogni altro costo, spesa o onere sarà ripartito tra i soci in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun

socio al capitale sociale della Società.

Articolo 9

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge previsti per le società a responsabilità limitata, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta)giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 Cod. Civ.

Titolo V

Assemblea

Articolo 10

Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Decisioni in forma assembleare

Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del



consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e purchè abbiano partecipato al procedimento di formazione di tale decisione tanti soci che rappresentino almeno il 80% del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Articolo 11

Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dello esercizio medesimo.

2. L'assemblea può essere convocata quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Il luogo di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nello avviso di convocazione.

Articolo 12

Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro

luogo, purchè nel territorio della Repubblica Italiana
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Articolo 13

Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.


Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Articolo 14

Quorum costitutivi e deliberativi

1. In prima adunanza l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 80% del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
3. L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 80% del capitale sociale.

Articolo 15

Presidenza dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da altra persona designata dai soci intervenuti.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da notaio.

Articolo 16

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Titolo VI

Amministrazione

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri anche non Soci. Il consiglio rimane in carica fino ad un massimo di tre esercizi, su decisione dei soci.
2. Gli amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con numeri progressivi pari ai posti da ricoprire. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine). Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, n. 2 amministratori;
- dalla lista seconda classificata sarà tratto n. 1 amministratore;

Qualora vengano meno uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione di un candidato non eletto appartenente alla lista che aveva espresso l'amministratore venuto meno.

Qualora, per qualsiasi ragione la nomina dell'amministratore non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, alla nomina provvederà l'assemblea ordinaria con il voto favorevole del 93% del capitale rappresentato in assemblea.

3. Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, se vi è l'accordo di tutti i membri del consiglio.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Presidente, Vice Presidente e

Segretario del Consiglio di amministrazione


1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che può altresì nominare un Vice-presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche fra persone estranee al consiglio stesso.

Articolo 19

Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la lettera deve essere spedita almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a cia-



scun sindaco effettivo; in caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante telegramma o telefax con avviso di ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato o, in sua mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì esser convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 consiglieri, o dal collegio sindacale, per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare interesse, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

3. Il Consiglio di amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il collegio sindacale.

Articolo 20

Luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21

Costituzione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

2. Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nessuno escluso od eccettuato, ed ha facoltà di com-

piere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Articolo 23

Consiglieri Delegati

1 Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, determinando in ogni caso i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri previsti nella delega stessa.

2. Possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle inderogabili per legge e quelle per le quali è richiesta una deliberazione con maggioranza qualificata ai sensi del presente statuto.

Articolo 24

Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente e, nonché, nell'ambito dei poteri a ciascuno di essi conferiti, a ciascuno degli amministratori delegati.

Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Titolo VII

Collegio sindacale

Articolo 25

Composizione e nomina del Collegio Sindacale

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale o da un revisore contabile, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale compete il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo VIII

Bilancio e liquidazione

Articolo 26

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge,



alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.

Articolo 27

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Titolo IX

Impegni delle parti

Articolo 28

Manleva

Ciascun socio manleverà e terrà indenne la Società e gli altri soci da ogni costo, spesa, onere, danno e/o responsabilità comunque ed in qualunque modo derivanti dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico locali ad essi assegnati a seguito della Gara.

Domicilio dei soci

Articolo 29

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 30

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Firmato Roberto Salerno

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

**Copia autentica conforme all'originale nei miei atti,
con gli allegati**

Bergamo, 26 NOV. 2014

